

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI LOMBARDORE E DI CHIOMONTE

L'anno 2025 il giorno 26 del mese di febbraio, tra il Comune di Lombardore c. f. 85501510011, legalmente rappresentato dal Sindaco Rocco BARBETTA, n. abitanti 1746 al 31.12.2024 ed il Comune di Chiomonte, c.f. 86501290018, legalmente rappresentato dal Sindaco Roberto GARBATI, n. abitanti 849 al 31.12.2024:

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- a)** che l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b)** che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- c)** che i comuni di Lombardore e di Chiomonte i quali sono ricompresi entrambi nella Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo ad una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del segretario comunale;
- d)** che è intenzione dei comuni di Lombardore e di Chiomonte la cui popolazione complessiva è al di sotto dei 3.000 abitanti, di avvalersi della facoltà di nominare titolare della sede convenzionata di Classe III, un segretario di Fascia C;
- e)** che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 - con deliberazione del Consiglio Comunale di Lombardore, n. 4 del 24.02.2025,
 - con deliberazione del Consiglio Comunale di Chiomonte n. 3 del 18.02.20225, tutte esecutive ed allegate alla presente sotto le lettere A), B);

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

1. I Comuni di Lombardore e di Chiomonte convenzionano con il presente atto, a norma degli artt. 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, l'ufficio di segretario comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
2. Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo ufficio e, cioè, servirsi delle prestazioni professionali di un solo segretario comunale che è individuato con le modalità di cui al successivo Articolo 7.

Articolo 2. Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.
2. Il segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei sindaci in convenzione a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.
3. Ciascun sindaco può provvedere a riconoscere la maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'art. 60 del CCNL del 16 luglio 2024 nel rispetto di quanto ivi disciplinato.
4. L'indennità di risultato è attribuita al segretario comunale sulla base di autonome valutazioni rispettivamente effettuate da parte di ogni sindaco dei Comuni in convenzione. L'importo determinato in forza delle valutazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del CCNL del 16 luglio 2024, grava sui rispettivi Comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi. Il Comune capo convenzione chiederà ai comuni convenzionati di comunicare l'importo attribuito in funzione delle rispettive graduazioni ed anticiperà tali importi, richiedendone l'immediato rimborso.

Articolo 3. Svolgimento delle prestazioni

1. Il segretario titolare dell'ufficio ripartisce le proprie prestazioni lavorative in modo da assicurare la sua attività:
 - presso il Comune di Lombardore capo convenzione per il 40% delle ore settimanali;
 - presso il Comune di Chiomonte per il 60% delle ore settimanali;
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
3. È consentito, previa intesa con i singoli Sindaci, lo svolgimento della prestazione lavorativa anche in modalità agile. La partecipazione del Segretario Comunale alle sedute Consiliari è, di norma, prevista in presenza.

Art. 4. Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe IV, (popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti), essendo la popolazione dei Comuni convenzionati, alla data del 31.12.2024 pari a 2.595 abitanti, di cui:

- a) 1.746 per il Comune di Lombardore;
- b) 849 per il Comune di Chiomonte.

Articolo 5. Durata – Scioglimento - Recesso

1. La presente convenzione ha la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio del Segretario incaricato.
2. Ciascuno dei comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa agli altri enti ed alla Prefettura Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali. In tal caso il recesso avrà effetto dalla data indicata in sede di Trasmissione del Decreto Prefettizio con il quale la Prefettura Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali prenderà atto dello scioglimento della convenzione stessa.
3. È altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di tutti gli enti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, se successiva, dalla data in cui la Prefettura Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte dei Comuni convenzionati, il segretario comunale conserva automaticamente la titolarità della segreteria del Comune capo convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore, sarà collocato in disponibilità.
5. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati alla Sezione Regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 6. Comune Capo Convenzione - compiti

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 (G.U. n. 297 del 30.11.2020), il ruolo di Comune capo convenzione è assunto dal Comune di Lombardore¹. La sede dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.
2. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, con l'emissione di atti/provvedimenti, ove necessari, di concerto con i sindaci dei Comuni di Lombardore e Chiomonte.
3. Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente per gli atti inerenti:

¹ DM 21.10.2020 art. 2 c. 2 "La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila."

- a. la nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, come meglio precisato ai successivi artt. 7 e 8;
- b. la richiesta all'Agenda del segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
- c. l'autorizzazione al segretario comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

Articolo 7. Scelta del segretario comunale

1. Il titolare della segreteria comunale convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.
2. La nomina (di cui all'art. 99 del d. Lgs. 267/2000) e la conferma sono effettuate, all'inizio del proprio mandato, dal sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole vincolante dei sindaci dei Comuni di Lombardore e di Chiomonte. Nel caso in cui il sindaco neoeletto nei Comuni di Lombardore e Chiomonte voglia avvalersi della facoltà di scegliere un segretario comunale diverso da quello in servizio al momento della sua elezione o non concordi con il sindaco del Comune capo convenzione sulla scelta o la conferma del segretario, deve promuovere il recesso unilaterale dal corrente atto nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 2, della presente convenzione.
3. Le parti danno atto che l'entrata in vigore della presente convenzione non comporta la modifica del segretario comunale in quel momento titolare dell'ufficio.

Articolo 8. Revoca

1. La revoca del segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e art. 103 del CCNL 17 dicembre 2020, con l'intesa che l'atto è assunto dal sindaco del Comune capo convenzione, su parere vincolante di sindaci dei Comuni di Lombardore e Chiomonte, e che la deliberazione ivi prevista deve essere assunta dalla giunta comunale di tutti i comuni convenzionati.

Articolo 9. Rapporti finanziari

1. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cd galleggiamento) e CCDI, dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o da entrambi i comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.

2. La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 60 del C.C.N.L. 16.07.2024 e i diritti di segreteria spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.
3. Tutti i compensi comunque spettanti al segretario comunale, sono erogati dal Comune capo convenzione. In particolare le somme dovute al segretario a titolo di diritti di segreteria incassate per l'attività di rogito assicurata nell'interesse dei Comuni di Lombardore e di Chiomonte sono da quest'ultimo versate, con cadenza trimestrale, al Comune capo convenzione per la successiva liquidazione al segretario comunale.
4. Fatto salvo quanto indicato al comma 2 del presente articolo, i comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione in misura del 40% a carico del Comune di Lombardore capo convenzione, del 60% a carico del Comune di Chiomonte.
5. Il Comune capo convenzione cura ogni trimestre la redazione del riparto delle spese del servizio convenzionato e lo trasmette al Comune di Chiomonte, entro la fine del mese successivo al trimestre cui il riparto è riferito. I Comuni di Lombardore e Chiomonte provvedono al rimborso delle quote a loro carico, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
6. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dal Comune di Chiomonte al Comune capo convenzione entro 20 giorni successivi al ricevimento del riparto da parte del Comune capo convenzione. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali.
7. Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione, formazione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.
8. Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita pari ad un quinto del costo della benzina per ogni chilometro percorso ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune convenzionato, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Articolo 10. Consultazioni.

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col segretario

comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato. Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare, è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Articolo 11. Clausole finali.

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei Consigli comunali dei comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo a cura del Comune Capo convenzione.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOMBARDORE
Rocco BARBETTA
(f.to digitalmente)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CHIOMONTE
Roberto GARBATI
(f.to digitalmente)